

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 398/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.497 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello CIANCI, e Marco Walter CASSAGO, e della società Novara Calcio S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO CIANCI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Novara Calcio S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 01/09/20, al test eseguito in data 17/10/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 29/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Schiavi Nicolas Adrian al tampone del 03/11/20, di Hrkac Ante, Marricchi Filippo, Foglia Gianmario al tampone del 05/11/20, di Pavon Stefano, Panico Giuseppe Antonio al tampone del 08/11/20, di Cagnano Andrea al tampone del 09/11/20, di Zunno Marco, Sardini Andrea e Urbano Orlando al tampone del 13/11/20, di Piscitella Giammario e Del Sole Remigio al tampone del 17/11/20, di Rusconi Ruggero e Colombini Lorenzo al tampone del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 06/12/20 contro il Grosseto, nonché in occasione della partita del 09/11/20 contro il Piacenza; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 08/11/20 contro la Juventus U23, avendolo fatto eseguire solo a fine partita; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 29/11/20 contro l'Albinoleffe;

MARCO WALTER CASSAGO, Responsabile Sanitario tesserato per la società Novara Calcio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 01/09/20, al test eseguito in data 17/10/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 29/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Schiavi Nicolas Adrian al tampone del 03/11/20, di Hrkac Ante, Marricchi Filippo, Foglia Gianmario al tampone del 05/11/20, di Pavon Stefano, Panico Giuseppe Antonio al tampone del 08/11/20, di Cagnano Andrea al tampone del 09/11/20, di Zunno Marco, Sardini Andrea e Urbano Orlando al tampone del 13/11/20, di Piscitella Giammario e Del Sole Remigio al tampone del 17/11/20, di Rusconi Ruggero e Colombini Lorenzo al tampone del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 06/12/20 contro il Grosseto, nonché in occasione della partita del 09/11/20 contro il Piacenza; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 08/11/20 contro la Juventus U23, avendolo fatto eseguire solo a fine partita; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 29/11/20 contro l'Albinoleffe;

NOVARA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello CIANCI, Marco Walter CASSAGO e dal Sig. Maurizio RULLO, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società NOVARA CALCIO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.050,00 (millecinquanta/00) di ammenda per il Sig. Marcello CIANCI, di € 1.050,00 (millecinquanta/00) di ammenda per il Sig. Marco Walter CASSAGO, e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per la società NOVARA CALCIO S.P.A ;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina